




Città di Taviano
Provincia di Lecce



Piano Comunale delle Coste

Legge Regionale 17/2015

SINDACO

Dott. Giuseppe Tanisi

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E COSTIERA

Avv. Francesco Lezzi

R.U.P.

Ing. Luigi Gianni

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e Ambiente

Ing. Luigi Gianni

Collaboratori esterni

Eliseo Aprile - Architetto

Massimo D'Ambrosio - Pianificatore Territoriale

Febbraio 2018





SOMMARIO

TITOLO 1. PRINCIPI E NORME	3
[Art. 1] Disposizioni generali.....	3
[Art. 2] Principi e finalità del PCC	3
[Art. 3] Coerenza del PCC con i piani sovraordinati.....	5
[Art. 4] Ambito di applicazione della pianificazione costiera	5
[Art. 5] Definizioni	6
[Art. 6] Elaborati costitutivi il PCC	8
TITOLO 2. RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA	10
[Art. 7] Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo	10
[Art. 8] Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche	11
[Art. 9] Classificazione normativa	11
[Art. 10] Zonizzazione della fascia demaniale marittima	12
[Art. 11] Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali	12
[Art. 12] Individuazione dei vincoli territoriali.....	13
[Art. 13] Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici.....	13
[Art. 14] Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f.....	14
[Art. 15] Individuazione delle opere di urbanizzazione, strutture fisse e recinzioni esistenti.....	15
[Art. 16] Individuazione dei sistemi di accesso e dei parcheggi esistenti.....	15
TITOLO 3. ATTIVITA' E USO DEL DEMANIO	16
[Art. 17] Utilizzazione delle aree demaniali marittime.....	16
[Art. 18] Concessioni temporanee	16
[Art. 19] Specchi acquei e imbarcazioni	16
[Art. 20] Pulizia e manutenzione ordinaria del litorale	17
[Art. 21] Sistemazione invernale delle aree in concessione.....	17
[Art. 22] Aree oggetto di concessione	18
[Art. 23] Aree non oggetto di concessione	19
[Art. 24] Requisiti degli Stabilimenti Balneari (SB)	19
[Art. 25] Requisiti delle Spiagge Libere con Servizi (SLS).....	22
[Art. 26] Requisiti delle Spiagge Libere (SL)	24
[Art. 27] Aree per attività complementari	25
TITOLO 4. DISCIPLINA DEL DEMANIO MARI TTIMO	26
[Art. 28] Zonizzazione del demanio	26
[Art. 29] Classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile".....	26
[Art. 30] Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative	26
[Art. 31] Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS.....	27
[Art. 32] Individuazione delle aree con finalità diverse	27
[Art. 33] Individuazione delle aree vincolate	28
[Art. 34] Sistema delle infrastrutture pubbliche.....	29



[Art. 35]	Attività commerciali e/o di servizio alla balneazione fuori dal demanio marittimo.....	29
[Art. 36]	Proposta di ridefinizione della dividente demaniale.....	29
TITOLO 5. CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI		31
[Art. 37]	Definizione degli interventi edilizi	31
[Art. 38]	Indirizzi per i manufatti nuovi ed esistenti	32
[Art. 39]	Chioschi bar e ristoro	33
[Art. 40]	Cabine spogliatoi	34
[Art. 41]	Servizi igienici e docce.....	34
[Art. 42]	Box di servizio.....	35
[Art. 43]	Camminamenti e pedane	35
[Art. 44]	Strutture ombreggianti	35
[Art. 45]	Recinzioni.....	36
[Art. 46]	Segnaletica, cartelli e manufatti pubblicitari.....	36
[Art. 47]	Verde ornamentale	37
[Art. 48]	Accessibilità e superamento barriere architettoniche	37
[Art. 49]	Eco-compatibilità delle strutture balneari.....	38
TITOLO 6. HABITAT COSTIERI E NORME DI SALVAGUARDIA.....		40
[Art. 50]	Misure generali di salvaguardia per gli habitat costieri.....	40
[Art. 51]	Misure di salvaguardia per gli habitat costieri rocciosi.....	40
TITOLO 7. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI		42
[Art. 52]	Le nuove Concessioni	42
[Art. 53]	Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo	42
[Art. 54]	Procedure di selezione per finalità turistico-ricreative (SB e SLS)	42
[Art. 55]	Criteri di valutazione e aggiudicazione	43
[Art. 56]	Obblighi del concessionario per attività turistico-ricreative	44
[Art. 57]	Durata delle concessioni	45
[Art. 58]	Revoca e decadenza delle concessioni.....	45
TITOLO 8. NORME FINALI E TRANSITORIE		47
[Art. 59]	Adeguamento dei manufatti esistenti	47
[Art. 60]	Accessi pubblici	47
[Art. 61]	Eliminazione delle barriere architettoniche.....	47



TITOLO 1. PRINCIPI E NORME

[Art. 1] Disposizioni generali

1. Il Piano Comunale delle Coste (PCC), disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione, controllo, monitoraggio ed uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico-ricreative presenti sul territorio comunale.

2. Il PCC è redatto in conformità della L.R. 17/2015 (art. 4), delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC) e delle Istruzioni tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste.

3. Il Piano interagisce con il Piano Regionale delle Coste, con il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, con la normativa nazionale applicabile, con le Ordinanze balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto nell'ambito delle rispettive competenze, con la strumentazione edilizio-urbanistica vigente nel Comune e con la normativa paesaggistica vigente.

4. Per ciò che non viene specificatamente disciplinato dalle presenti norme si rimanda:

- alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo e in modo particolare alla L.R. 17/2006 nonché alla L.R. 17/2015;
- al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
- alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla "Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo" della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
- alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al settore Demanio Marittimo;
- alle circolari della Regione Puglia in merito al settore Demanio Marittimo;
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente;
- al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;
- al Piano di Assetto Idrogeologico;
- alla strumentazione urbanistica comunale vigente;
- agli elaborati grafici allegati.

5. Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

[Art. 2] Principi e finalità del PCC

1. Il PCC, secondo quanto indicato dall'art. 2 delle Norme del PRC, è lo strumento di assetto, gestione e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di



salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile.

2. Il PCC fissa principi generali e detta norme specifiche, coerentemente con quanto sancito nella normativa sovraordinata, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo economico e sociale, che contemperino gli interessi pubblici al godimento dell'ambiente naturale, alla sua salvaguardia e allo sviluppo del settore turistico.

3. Il piano contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

4. Il piano persegue l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:

- a. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
- b. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

5. Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla LR n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.

6. Il PCC ha quali obiettivi principali:

- a. la tutela ambientale e lo sviluppo eco-sostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- b. garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
- c. favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate a uso turistico-ricreativo di tutto il litorale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
- d. offrire strutture e servizi di qualità agli abitanti e al turismo balneare;
- e. la gestione integrata dell'area costiera;



- f. tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione;
- g. individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini;
- h. monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, laddove necessario, difendendo l'equilibrio morfo-dinamico dell'intera fascia costiera.

7. Il PCC prevede strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospetta azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfo-dinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

[Art. 3] Coerenza del PCC con i piani sovraordinati

1. Il PCC è coerente con gli strumenti urbanistici e i Piani sovraordinati vigenti.
2. Nell'elaborazione del PCC si è tenuto conto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03. 2015).
3. Nella pianificazione costiera, con riferimento alle aree esterne alla fascia demaniale, si è tenuto conto di quanto prescritto dal Piano Regolatore Generale (PRG) di Taviano.

[Art. 4] Ambito di applicazione della pianificazione costiera

1. La disciplina del PCC trova applicazione sulle aree del Demanio marittimo ricadenti nei confini comunali, e precisamente, l'area compresa fra la dividente demaniale e la linea di costa.
2. Per i tematismi nei quali è fondamentale l'interazione della fascia demaniale con la fascia costiera contermina (vincoli ambientali, territoriali, viabilità e accessi, connessioni, infrastrutture pubbliche), al fine di una migliore individuazione e comprensione del tematismo stesso nel contesto pianificatorio, il PCC estende la rappresentazione ad una fascia di territorio della profondità di almeno 300 mt a partire dalla linea di costa.

**[Art. 5] Definizioni*****Ambito Vincolato (AV)***

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP/2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP/1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.

Criticità ambientale (CA)

Criticità all'erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1, FP/2 e FP/3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

***Parametro di concedibilità (PC)***

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (area demaniale e contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. Classificata in elevata, media e bassa.

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

**Struttura Stabile**

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, etc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco-bar, la direzione, i servizi igienico-sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

[Art. 6] Elaborati costitutivi il PCC

Il PCC è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI TESTUALI

▪ Tav.R1	Relazione generale
▪ Tav.R2	Norme Tecniche di Attuazione
▪ Tav.R3	Allegato A - Schede tipologiche delle strutture
▪ Tav.R4	Allegato B - Lista di Taxa subgenerici
▪ Tav.R5	Allegato C - Cartellonistica spiagge
▪ Tav.R6	Allegato D - Particolare costruttivo delle solidarizzazioni al suolo delle strutture
▪ Tav.R7	Allegato E - Schema architettonico di inserimento paesaggistico delle strutture verticali
▪ Tav.R8	Verifica di assoggettabilità a VAS
▪ Tav.R9	Rapporto preliminare VINCA

ELABORATI CARTOGRAFICI**Parte A - Analisi**

▪ Tav.01	A 1.1 - Unità e Sub-unità fisiografiche
▪ Tav.02	A 1.2 - Classificazione normativa del litorale A 1.3 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima
▪ Tav.03	A 1.5 - Aree sottoposte a vincoli ambientali A 1.6 - Aree sottoposte a vincoli territoriali
▪ Tav.04	A 1.7 - Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfologici
▪ Tav.05	A 1.10 - Stato giuridico della fascia demaniale marittima, A 1.11 - Opere di urbanizzazione, strutture fisse, recinzioni A 1.12 - Sistemi di accesso e parcheggi esistenti

Parte B - Progetto

▪ Tav.06	Progetto
▪ Tav.07	Riordino dello stato giuridico delle Aree Demaniali

**DATI DIGITALI**

In conformità a quanto previsto dalle Istruzioni Tecniche, il Piano Comunale delle Coste del comune di Taviano è costituito dai seguenti shapefiles:

ELABORATI DI ANALISI	A.1.1 UNITA'_FISIOGRAFICHE
	A.1.2 CLASSIFICAZIONE_NORMATIVA
	A.1.3 ZONE_COMPETENZE
	A.1.5 VINCOLI_AMBIENTALI
	A.1.6 VINCOLI_TERRITORIALI
	A.1.7 MORFOLITOLOGIA
	A.1.10 DEMANIO
	A.1.11 STRUTTURE_PERTINENZE
	A.1.12 VIABILITA'_ACCESSI
ELABORATI DI PROGETTO	B.1.1 COSTA_UTILE
	B.1.3 SPIAGGE
	B.1.5 RICREATIVE_DIVERSE
	B.1.6 AREE_DIVERSE
	B.1.7 AREE_VINCOLATE
B.1.8 INFRASTRUTTURE_PUBBLICHE	



TITOLO 2. RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA

[Art. 7] Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo

1. In linea con quanto previsto dall'art. 4 delle NTA del PRC e le relative Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, è stata effettuata una ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di propria competenza.

2. Nelle serie di elaborati grafici di analisi Parte A del PCC, sono stati individuati gli strati informativi da trasmettere in Regione ai fini della verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste che in particolare riguardano:

- la individuazione e suddivisione della costa comunale in Unità e Sub-unità Fisiografiche definite nel PRC (TAV.01);
- la individuazione dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale della costa comunale definiti nel PRC, attraverso la classificazione normativa prevista dall'art. 6.1 delle NTA del PRC (TAV.02);
- la individuazione lungo la costa comunale delle aree da classificare per competenza amministrativa (TAV.02);
- la individuazione lungo la costa comunale delle aree interessate da vincoli ambientali e vincoli territoriali (TAV.03);
- la classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfolitologici (TAV.04);
- la individuazione lungo la costa comunale delle aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale, specificando le seguenti tipologie (TAV.05):
 - a) aree formalmente in consegna al Comune ai sensi di provvedimento ex art. 34 del Codice della Navigazione;
 - b) aree formalmente in consegna ad altre amministrazioni pubbliche territoriali ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione;
 - c) aree in concessione al Comune (da convertire in consegna ex lege 308/2004);
 - d) aree non formalmente in consegna (opera pubblica/opera di urbanizzazione);
 - e) aree in concessione demaniale alla data di redazione del Piano, con individuazione grafica delle singole aree demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, il periodo di validità della concessione (date di rilascio e scadenza), la tipologia di concessione, e la distribuzione delle zone funzionali (fasce perimetrali, trasversali, longitudinali, servizi etc.);
 - f) ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.
- l'individuazione lungo la costa comunale delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse, delle recinzioni esistenti con indicazione del titolo di legittimazione demaniale ed edilizio, e quelle senza prive di titolo (TAV.05);
- l'analisi dell'attuale sistema di mobilità, dei sistemi di accesso alla fascia demaniale marittima, e di parcheggi esistenti (TAV.05).



3. La ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero viene effettuata anche attraverso la determinazione:

- della lunghezza della “linea di costa complessiva comunale” e della lunghezza della “linea di costa utile”; quest’ultima, rispetto alla precedente, è al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione), di quella portuale, di quella riveniente dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 14 - comma 1 - della L.R. 17/2015) e dei tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera (art. 5.2 delle NTA del PRC);
- dei rapporti attuali tra le lunghezze delle “linee di costa in concessione”, rispettivamente per Stabilimenti Balneari e Spiagge libere con Servizi, e la lunghezza della “linea di costa utile”.

[Art. 8] Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche

1. Le Unità e Sub-Unità Fisiografiche sono ambiti costieri-marini omogenei e unitari. Con riferimento al PRC, le Unità Fisiografiche (UF) individuano tratti di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. All’interno di ogni Unità Fisiografica il PRC individua le sub-unità delimitate o da piccoli promontori o da opere a mare le cui estremità sono realizzate su fondali con profondità inferiore a 10 metri.

2. Il tratto di costa comunale di Mancaversa ricade nell’Unità Fisiografica 5 (UF 5 - Otranto-Gallipoli) e nella Sub Unità Fisiografica 5.2 (SUF 5.2 - Castrignano del Capo-Gallipoli).

[Art. 9] Classificazione normativa

1. L’art. 6 delle NTA del PRC individua le criticità all’erosione e sensibilità ambientale che incrociati danno origine a nove livelli di classificazione delle aree costiere, dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore 9) art. 6.1 delle NTA del PRC.

2. Dei nove livelli previsti all’art. 6.1, il litorale di Mancaversa è classificato al livello più basso (valore 9) ovvero costa a bassa criticità e bassa sensibilità ambientale:

- C3.S3: C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

3. Le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.



4. Per quanto riguarda il litorale di Mancaversa vige l'art. 6.2.9 delle NTA del PRC - Livello C3.S3 - In tali zone, recita l'articolo, *"...non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale"*.

[Art. 10] Zonizzazione della fascia demaniale marittima

1. Rappresenta l'individuazione delle aree da classificare per competenza amministrativa, comprendenti:

- a) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione;
- b) Porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84);
- c) Aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate all'utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- d) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale o internazionale (classificati di categoria II classi I e II, ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, le aree portuali sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;
- e) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale (porti soggetti alla pianificazione di settore ex lege 84/94, nonché porti turistici di competenza regionale, non soggetti a piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della medesima legge;
- f) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale.

L'area demaniale di Mancaversa ricade interamente nel punto "f) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale".

[Art. 11] Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali

1. La fascia costiera di Mancaversa è interessata dai seguenti vincoli ambientali:
 - **Territori costieri** (art. 142, comma 1, lett. a, del Codice), a tali elementi si applicano le prescrizioni dell'art. 45 delle NTA del PPTR;
 - **Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico**, così come definite e disciplinate dal RDL 30 dicembre 1923 n. 3267; a tali elementi si applicano le prescrizioni del comma 5 dell'art. 43 delle NTA del PPTR, oltre quanto previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal Regolamento Regionale n. 9 del 11 marzo 2015.



2. Non sono presenti sul territorio "Aree naturali protette". La perimetrazione del vicino parco "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" comprende al suo interno parte del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" - codice IT9150015. Lo stesso SIC Mare interessa le acque prospicienti il territorio di Mancaversa.
3. Nelle aree classificate Siti di Interesse Comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale e subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale. (art. 14, comma 2, L.R. 17/2015).

[Art. 12] Individuazione dei vincoli territoriali

1. La fascia costiera di Mancaversa è interessata dai seguenti vincoli territoriali:
 - **Vincolo Paesaggistico ex lege 1497/39** ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice; a tali elementi si applicano le prescrizioni dell'art. 79 delle NTA del PPTR e quanto contenuto nelle relative Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso "PAE0078 - D.M. 31.08.1970 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Taviano Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 313 del 11.12.1970;
 - **Decreto Galasso**, a tali elementi si applica quanto contenuto nel PPTR nelle relative Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso "PAE0135 - D.M. 01.08.1985 Integrazione di dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell'abitato di Otranto (mare Adriatico) al confine con la provincia di Taranto (Porto Cesareo-mare Jonio) ricadenti nei comuni di Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli, Sannicola, Galatone, Nardò e Porto Cesareo Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 30 del 06.02.1986.

[Art. 13] Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici

1. Rappresenta le informazioni relative alla distribuzione delle caratteristiche litologiche e morfologiche lungo la costa.

Il PRC individua le seguenti categorie:

- 01 costa rocciosa
- 02 costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede
- 03 costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede
- 04 falesia
- 05 falesia con spiaggia ciottolosa al piede
- 06 falesia con spiaggia sabbiosa al piede



- 07 spiaggia sabbiosa
- 08 spiaggia ciottolosa
- 09 Spiaggia sabbiosa ciottolosa
- 10 opera antropica
- 11 rias
- 12 tratto terminale dei corsi d'acqua

2. La linea di costa del Comune di Taviano, ricade nella classificazione di "01 costa rocciosa" e per brevissimi tratti di "03 costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede", piccole insenature di sabbia denominate: paterte, mancaversa dei cavalli, mancaversa falsa, reniceddhra, canale delle donne.

[Art. 14] Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

1. Individua le "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", specificando le seguenti tipologie:

- a) Aree formalmente in consegna al Comune ai sensi di provvedimento ex art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;
- b) Aree formalmente in consegna alle forze dell'ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;
- c) Aree in concessione ai Comuni per le quali alla scadenza naturale del titolo di concessione è applicabile l'istituto ex art. 34 del Codice della Navigazione per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;
- d) Aree non formalmente in consegna sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione il cui mantenimento nell'uso pubblico urbano (diverso dagli usi del mare) è comunque perfezionabile attraverso il richiamato istituto ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione;
- e) Concessioni demaniali alla data di redazione del Piano, con l'individuazione grafica delle singole aree demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, il periodo di validità della concessione (date di rilascio e scadenza), la tipologia di concessione, e la distribuzione delle zone funzionali (fasce perimetrali, trasversali, longitudinali, servizi, etc.);
- f) Ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.

2. Le aree classificate di cui al punto f), comprendono tutte le aree demaniali e del mare territoriale specificando le seguenti tipologie:

- a) Aree in concessione al Comune



- N. 1 Concessioni Demaniali per usi diversi (da convertire in consegna ex lege 308/2004);
- N. 1 Concessioni Demaniali oggetto di contratto di gestione per chiosco-bar;
- b) Aree non formalmente in consegna (urbanizzazioni e spazi pubblici);
- c) Aree in concessione
- N.1 Concessioni Demaniali marittime per chiosco-bar;
- d) Ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero;
- e) Aree non classificate nelle tabelle delle istruzioni operative (abitazioni private).

[Art. 15] Individuazione delle opere di urbanizzazione, strutture fisse e recinzioni esistenti

1. Contiene l'individuazione delle strutture fisse, ivi comprese le pertinenze demaniali marittime, e delle recinzioni esistenti, con ricognizione e indicazione del titolo di legittimazione demaniale ed edilizio.

2. I manufatti individuati sono stati suddivisi in quattro categorie principali:

- pertinenze: aree di pertinenza di abitazioni private che insistono nell'area demaniale;
- recinzioni: tutte le aree localizzate sulla superficie demaniale delimitate parzialmente o totalmente da una recinzione;
- piazze ed aree pedonali;
- marciapiedi.

[Art. 16] Individuazione dei sistemi di accesso e dei parcheggi esistenti

1. Contiene l'analisi dell'attuale sistema di mobilità, dei sistemi di accesso alla fascia demaniale marittima, e di parcheggi esistenti.

2. È stata considerata una fascia costiera adeguatamente ampia entro la quale sono state individuate le seguenti categorie:

- viabilità carrabile: tutte le strade che permettono l'accesso tramite autoveicoli all'area demaniale o alle zone contermini;
- parcheggi: tutte le aree destinate a parcheggio nei pressi della fascia demaniale;
- accessi al demanio;
- accessi ad abitazioni private esclusivamente dal demanio.



TITOLO 3. ATTIVITA' E USO DEL DEMANIO

[Art. 17] Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. I tratti di litorale possono essere concessi in uso per le finalità turistico-ricreative e/o per quelle comunque ammesse secondo le norme del presente Piano, mediante l'utilizzo esclusivo di strutture mobili e precarie sia orizzontali sia verticali, nel pieno rispetto delle specifiche tipologiche costruttive, delle relative caratteristiche dei materiali e dei colori, ai fini della cura dell'estetica, della uniformità nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, descritte nelle presenti norme.

2. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli etc.) di breve durata che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale corredata dei relativi nulla osta.

[Art. 18] Concessioni temporanee

1. L'amministrazione comunale può rilasciare concessioni temporanee, ovvero di durata pari o inferiori a 30 giorni, su apposita e motivata istanza preventiva, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, manifestazioni, attività sportive, etc. La misura del canone è disciplinata secondo le modalità previste dall'art. 39 del Codice della Navigazione.

[Art. 19] Specchi acquei e imbarcazioni

1. Sulla fascia del demanio marittimo destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni, se non di quelle previste per il salvataggio.

2. Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell'Autorità Marittima.

3. Le corsie di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza 20 mt;
- profondità 150 mt;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 mt;
- Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazioni.

4. All'interno delle corsie di lancio è vietata la balneazione.

**[Art. 20] Pulizia e manutenzione ordinaria del litorale**

1. I lavori di manutenzione ordinaria dei complessi balneari debbono essere portati a termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.
2. A prescindere dalla manutenzione straordinaria delle aree demaniali libere all'inizio di ogni stagione, che è a carico del Comune, ciascuna struttura in concessione ha l'obbligo della manutenzione della propria fascia di litorale: il Comune e gli Enti preposti vigilano sull'osservazione di tali norme.
3. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia del tratto di costa in concessione, delle zone di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante, e gestendo i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.
4. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative e in generale dall'esercizio dell'impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto.

[Art. 21] Sistemazione invernale delle aree in concessione

1. Una volta terminata la stagione balneare ciascun concessionario dovrà provvedere alla protezione delle strutture precarie stabili tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro.
2. Tutte le strutture precarie stagionali dovranno essere evidenziate nel progetto di concessione, così come andrà evidenziato l'eventuale assetto invernale, comprese le eventuali opere di difesa per la vegetazione. Il Comune vigila sull'attuazione di tali direttive ingiungendo, ove necessario, ai concessionari la sistemazione di un assetto di decoro con materiali e tecniche adeguate, previa diffida di decadenza delle concessioni amministrative.
3. Possono, inoltre, rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive. Le correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo la normativa vigente.
4. Chioschi, bar e servizi igienici in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio, a uso degli stabilimenti balneari, potranno rimanere durante la stagione invernale a condizione che vengano mantenuti nel rispetto dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale, decoro e in sicurezza.



5. Per la salvaguardia dei manufatti fissi e nelle zone di maggiore esposizione all'azione del mare è consentita la realizzazione di strutture di protezione in materiale naturale, di minimo impatto visivo, a ridosso dei manufatti stessi.
6. Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi (porte, finestre, passatoie e/o similari) potranno essere sigillate con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro.
7. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale le attività relative alle concessioni demaniali non sono in esercizio, i titolari di concessione devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno bimestrale e in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (1° novembre, 8 dicembre, Natale, Pasqua, periodo 25 aprile - 1° maggio, etc.).
8. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti ovvero altre pubbliche necessità.

[Art. 22] Aree oggetto di concessione

1. Le aree oggetto di concessione possono ospitare:

- a) Stabilimenti Balneari (SB);
- b) Spiagge Libere con Servizi (SLS);
- c) attività con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS.

Le categorie di cui ai precedenti punti a) e b) sono attività legate alla balneazione, e per esse valgono i seguenti commi da 2 a 6. Le categorie di cui al precedente punto c) sono attività non strettamente finalizzate alla balneazione e per esse valgono le disposizioni di cui al successivo comma 7.

2. Per Stabilimento Balneare (SB) si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative.

3. Per Spiaggia Libera con Servizi (SLS) si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

4. La singola area in concessione non deve avere un fronte mare inferiore a 20 metri e superiore a 150 metri;

5. Nelle aree concedibili per SB e SLS deve prevedersi e assicurarsi l'esistenza di fasce parallele (FP) alla battigia ai sensi delle NTA del PRC, nonché sulla base di rilievi puntuali, a cui corrispondono specifiche funzioni:



- la prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 mt dalla linea esterna di battigia. Questa fascia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia, essa deve essere tenuta libera da qualsiasi impianto o attrezzatura non finalizzata al salvataggio o alla libera fruizione, sono consentite pertanto pedane di uso pubblico;
- la seconda (FP/2) destinata alla posa di ombrelloni, sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;
- la terza (FP/3) intesa come fascia di tutela destinata al libero transito. La fascia è stata perimetrata allo scopo di salvaguardare delle aree con particolari caratteristiche naturali o potenzialmente tali. In questa fascia è assolutamente vietato localizzare manufatti e attrezzature.

6. Sono consentite recinzioni con paletti in legno e fune per identificare l'area in concessione come prescritto dall'art. 44 delle presenti norme.

7. Il PCC individua nuove concessioni con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (di cui all'art. 5.4 delle NTA del PRC) configurabili come:

- Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

[Art. 23] Aree non oggetto di concessione

1. Sono aree non oggetto di concessione:

- Spiaggia Libera (SL);
- Aree Complementari (AC).

2. Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali tratti di costa è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

3. Le Aree Complementari sono quegli spazi su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo.

Si distinguono in:

- aree destinate al verde pubblico (AC/2);
- aree destinate a servizi igienico-sanitari, docce pubbliche, punti di raccolta rifiuti differenziati e a pronto soccorso (AC/3);
- aree destinate a strutture precarie per il tempo libero (AC/4).

[Art. 24] Requisiti degli Stabilimenti Balneari (SB)

1. Per Stabilimento Balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative.



2. Gli Stabilimenti Balneari posseggono i seguenti requisiti:

obbligatorî

- a) punto di ristoro;
- b) servizio completo per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini, etc.) - posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione e circolazione da parte dei bagnanti nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare;
- c) servizi igienico-sanitari;
- d) docce all'aperto;
- e) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso e assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- f) pedane in legno poggiate in precario sulla roccia per la sosta, il solarium e i necessari camminamenti pedonali all'interno dell'area in concessione, anche al fine di rendere sicura la permanenza dei bagnanti;
- g) strutture amovibili e precarie per agevolare l'accesso al mare (scalette, pontili galleggianti e altro);
- h) sorveglianza in mare a opera di bagnini qualificati e tutto il necessario equipaggiamento per il salvamento nel rispetto delle ordinanze balneari in vigore;
- i) la pulizia del litorale assicurata almeno una volta al giorno.
- j) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- k) la pulizia delle aree limitrofe a quella in concessione per una larghezza non inferiore a 20 metri su ciascun lato per tutto il periodo di apertura dell'attività;
- l) In tutta l'area dello SB dovrà essere garantita l'accessibilità anche per i diversamente abili.

facoltativi:

- a) chiosco-bar o struttura simile destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso spazio ombreggiato per la consumazione;
- b) cabine destinate a spogliatoio;
- c) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- d) servizi di intrattenimento e pubblico spettacolo compatibili con la struttura balneare;
- e) rimessaggi destinati al ricovero delle attrezzature balneari;
- f) opere accessorie, tra cui:
 - elementi di arredo urbano;
 - spazi all'aperto per attività ginniche e relax;
 - spazi riservati al gioco dei bambini (specchi d'acqua) con strutture di tipo amovibile.



3. I manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità alle tipologie costruttive, al colore e i materiali specificati (riferimento *Allegato A*), previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- la superficie utile occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, etc.) non può superare complessivamente 130 mq da ripartirsi tra Chiosco/servizi per un massimo di 60 mq e porticato per un massimo di 70 mq. Per questi ultimi è possibile prevedere la chiusura durante il periodo invernale con vetrate o altro materiale esclusivamente trasparente, che non occulti la visuale del mare. Si precisa che per porticato si intende il prolungamento del chiosco, da realizzarsi in aderenza, aperto sui tre lati, per il quale la superficie è calcolata considerando la proiezione a terra della copertura;
- le strutture ombreggianti non possono superare il 50% della superficie utile massima realizzabile.

4. I manufatti chiusi (chioschi e servizi) devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia ed essere disposti con la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre al minimo l'ostacolo alla libera visuale del mare e in modo comunque da non creare una barriera visiva superiore al 15% del fronte mare concesso.

5. In ogni caso le strutture a servizio dello stabilimento devono presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, sia sotto il profilo del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche, sia sotto il profilo della razionalità delle modalità gestionali.

6. È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti balneari:

- a) di esporre in luogo ben visibile dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'Ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
- b) di installare sull'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
- c) di assicurare assistenza continua agli utenti per tutte le attività consentite sull'area in concessione;
- d) mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.

7. La battigia, il mare e le strutture di servizio, ove tecnicamente possibile, devono essere rese accessibili alle persone diversamente abili, nel rispetto della normativa in materia, sempre compatibilmente con la geomorfologia del sito.

8. I concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio, spazi per il



gioco (giochi per bambini, etc.) assumendo le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità dei bagnanti e dei frequentatori del litorale.

9. Nelle aree demaniali in concessione relative agli stabilimenti balneari è possibile svolgere manifestazioni sportive e ricreative, giochi spettacoli, etc. con una durata di 30 gg. rinnovabili nell'arco della stagione, che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggiati sullo scoglio, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre.

Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere mutato l'andamento naturale del terreno. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 30 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

10. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti.

11. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

[Art. 25] Requisiti delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)

1. Per Spiaggia Libera con Servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

2. Le Spiagge Libere con Servizi posseggono i seguenti requisiti minimi:

- a) servizi di assistenza;
- b) servizi igienici;
- c) servizi di pulizia;
- d) servizi di salvataggio;

3. Per i servizi minimi obbligatori, per le strutture, per i divieti valgono tutte le disposizioni dettate per gli stabilimenti balneari, con la precisazione che nell'area da lasciare libera alla pubblica fruizione possono essere allocate apposite pedane in legno al fine di agevolare la sosta e il solarium per gli utenti, ma senza la posa di ombrelloni o altre strutture e/o servizi a pagamento.



4. La superficie utile occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, etc.) non può superare complessivamente 130 mq da ripartirsi tra Chiosco/servizi per un massimo di 60 mq e porticato per un massimo di 70 mq. Per questi ultimi è possibile prevedere la chiusura durante il periodo invernale con vetrate o altro materiale esclusivamente trasparente, che non occulti la visuale del mare. Si precisa che per porticato si intende il prolungamento del chiosco, da realizzarsi in aderenza, aperto sui tre lati, per il quale la superficie è calcolata considerando la proiezione a terra della copertura.

5. I manufatti chiusi (chioschi e servizi) devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia ed essere disposti preferibilmente con la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre al minimo l'ostacolo alla libera visuale del mare e in modo comunque da non creare una barriera visiva superiore al 15% del fronte mare concesso.

6. Al concessionario è data la possibilità di noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio nonché di erogare altri servizi complementari a pagamento, nonché di realizzare sull'area demaniale altre iniziative funzionalizzate alla distribuzione di servizi minimi per l'esercizio di attività turistico-ricreative (quali quelli relativi alla realizzazione di piccoli spogliatoi e di chioschi di servizio, e di aree attrezzate per il gioco, che siano del tutto amovibili).

7. L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore.

8. I concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio, spazi per il gioco (giochi per bambini, etc.) assumendo le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità dei bagnanti e dei frequentatori del litorale.

9. Nelle spiagge libere con servizi possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

10. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

**[Art. 26] Requisiti delle Spiagge Libere (SL)**

1. Si intende per Spiaggia Libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare. Nella spiaggia libera è solo consentita la sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.
3. Sulle spiagge libere non è consentito:
 - offrire servizi balneari a pagamento, il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura (lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni), o realizzare strutture in cui sia esercitata attività commerciale di qualsiasi tipologia;
 - per la posa degli ombrelloni non è possibile richiedere alcun corrispettivo e al calare del sole non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile;
 - il transito e la sosta con automobili e in genere con mezzi meccanici se non finalizzata alla pulizia ed in ogni caso sempre in orari compatibili con la balneazione;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora.
4. Sulle spiagge libere l'Amministrazione Comunale si fa carico, in accordo con le indicazioni delle presenti norme:
 - di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
 - di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con necessarie pavimentazioni e con apposite pedane mobili;
 - di installare sufficienti e idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità;
 - della pulizia della spiaggia, fatte salve le aree limitrofe agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi, in cui il servizio è attribuito ai titolari delle relative concessioni;
 - di dotare la spiaggia di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno per ogni spiaggia, di installare sufficienti postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;
5. I servizi su tali aree, per criteri di economicità e una migliore organizzazione, potranno essere affidati dall'Amministrazione Comunale a terzi - privati o Associazioni - nel rispetto delle vigenti normative.



6. In tutte le zone destinate a spiaggia libera il comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive temporanee organizzate dal comune o da esso patrocinate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili, etc.) dotati dei requisiti della facile amovibilità e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta delle necessarie autorizzazioni.

[Art. 27] Aree per attività complementari

1. Sono le aree che possono prevedere l'uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati.

2. Ai sensi dell'art. 8.12 delle NTA del PRC Si distinguono in:

- aree destinate al verde pubblico (AC/2);
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3);
- aree destinate a strutture (precarie) per il tempo libero (AC/4).

3. L'amministrazione Comunale prevede di inserire lungo la costa, nei punti di maggiore balneazione, dei moduli ricadenti nella categoria AC/3 da realizzarsi con materiali e dimensioni come da allegato alle presenti norme. (riferimento *Allegato A*).



TITOLO 4. DISCIPLINA DEL DEMANIO MARI TTIMO

[Art. 28] Zonizzazione del demanio

1. Il PCC, sulla base della ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di cui al precedente TITOLO 3, effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 4 delle NTA del PRC, individua nell'ambito del proprio territorio costiero gli elementi utili per la definizione del progetto.

2. Nell'elaborato grafico di progetto (TAV.06), sono stati individuati gli strati informativi da trasmettere in Regione ai fini della verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste che in particolare riguardano:

- la classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile"
- l'individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo;
- l'individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS;
- l'individuazione delle aree vincolate;
- il sistema delle infrastrutture pubbliche.

[Art. 29] Classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile"

1. La "linea di costa complessiva comunale" è lunga 1.451 metri.

2. Tutta la linea di costa comunale risulta "linea di costa utile" ai fini della concessione e balneabile

3. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime l'art. 5.3 delle NTA del PRC stabilisce la consistenza massima disponibile delle aree per le finalità turistico-ricreative destinate a Stabilimenti Balneari (SB), Spiagge libere con servizi (SLS) e Spiagge libere (SL) secondo le seguenti percentuali:

- 40% della LCU per SB pari a 580,40 metri
- 24% della LCU per SLS pari a 348,24 ml
- 36% della LCU per SL pari a 522,36 ml

4. Dalla ricognizione fisico-giuridica del demanio marittimo, sul litorale di Mancaversa non risultano aree già date in concessione per SB o SLS.

[Art. 30] Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative

1. Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:

- Stabilimenti Balneari (SB);
- Spiagge Libere con Servizi (SLS);
- Spiagge libere (SL).



2. Il PCC individua n.2 aree per la localizzazione di nuovi Stabilimenti Balneari (SB):
 - SB1 con una lunghezza di fronte mare di 50 mt ed una superficie di circa 1.620 mq;
 - SB2 con una lunghezza di fronte mare di 50 mt ed una superficie di circa 3.135 mq;

Le stesse concessioni sono state individuate, ai sensi delle NTA del PRC, individuando le fasce FP/1 destinata al libero transito (minimo 5 mt), FP/2 destinate alla localizzazione dei manufatti, e FP/3, destinata alla perimetrazione delle aree da tutelare.

3. Il PCC individua n.1 Spiaggia Libera con Servizi (SLS), con una lunghezza di fronte mare di 75 mt ed una superficie di circa 2.995 mq.

4. Tutte le aree rimanenti della costa utile e tutte le aree non concedibili ma balneabili sono state classificate come spiaggia libera (SL).

[Art. 31] Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS

1. Comprendono le aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS, specificando le seguenti tipologie:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- punto di ormeggio.

2. E' consentita l'installazione di strutture a carattere temporaneo con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni. Gli interventi devono essere compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti in materia. Progetti riguardanti tali opere devono essere corredati da studi di compatibilità ambientale che analizzino l'interazione tra la struttura e le varie componenti ambientali (verifica della stabilità dei pendii e quant'altro si ritenga opportuno per verificare la compatibilità).

3. Il PCC individua n.3 esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande (due di nuova previsione ed uno esistente e confermato ma da adeguare alle nuove prescrizioni).

4. In località "Paterte" il PCC prevede la realizzazione di un punto di ormeggio per la nautica da diporto. Le modalità di realizzazione e il dimensionamento del pontile sono da stabilire in fase di progettazione esecutiva.

[Art. 32] Individuazione delle aree con finalità diverse

1. Riguardano le aree demaniali e le zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale, destinate a concessioni per usi diversi da quello turistico-ricreativo.



2. Il PCC prevede la possibilità di realizzare n.1 impianto per acquacoltura marina e spongicoltura la cui localizzazione e dimensione è da stabilirsi a seguito di studi particolareggiati più approfonditi e motivati in fase di richiesta della concessione;
3. L'impianto di acquacoltura marina deve essere rispondente ai seguenti obiettivi:
 - a) Aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (Reg. CE 1221/2009);
 - b) Promozione degli allevamenti biologici (Reg. CE 834/2007 e ss.mm.ii.);
 - c) Conformità con le normative ambientali;
 - d) Coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore della pesca;
 - e) Rispetto dei requisiti tecnici di selettività previsti dal diritto comunitario;
 - f) La loro allocazione deve essere compatibile alle indicazioni del Regolamento CE n. 1198/2006.
4. Il Responsabile del Settore dovrà valutare la domanda di concessione anche con riguardo alla compatibilità dell'insediamento con le esigenze della balneazione, della navigazione e della pesca e della conformità alla legislazione vigente in materia al momento della richiesta di concessione.

[Art. 33] Individuazione delle aree vincolate

1. Comprende la rappresentazione delle zone di interferenza tra i vincoli presenti sul territorio e le tipologie rivenienti dalla zonizzazione del Demanio costiero: cioè tutte quelle aree della fascia costiera demaniale il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla loro tutela. In via generale, salvo maggiori e/o ulteriori vincoli rivenienti da leggi e/o strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato a Valutazione di Impatto Ambientale o/a Valutazione d'Incidenza l'utilizzo in concessione delle aree ricadenti nei tratti costieri per i quali è previsto l'obbligo di tali procedure.
2. L'utilizzo in concessione delle aree classificate Siti di Interesse Comunitario (SIC), delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), o comunque classificate protette, nonché delle aree di cordoni dunari e di macchia mediterranea, è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente.
3. Il PCC sovrappone i vincoli che insistono sul demanio a tutte le aree per nuove concessioni, compresa quella esistente. In questo modo si è ottenuta la panoramica completa delle autorizzazioni necessarie per intervenire sulle aree suddette. Sono stati indicati, inoltre, i pareri necessari (idrogeologico-forestale, paesaggistico...).

**[Art. 34] Sistema delle infrastrutture pubbliche**

1. Comprende tutte quelle aree che compongono il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-balneare, con particolare riferimento:

- ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
- agli accessi al mare;
- ai parcheggi.

2. Il PCC individua ed evidenzia, nella parte di analisi, la viabilità carrabile esistente strettamente necessaria alla fruizione del demanio e al supporto dell'offerta turistico-balneare pianificata.

3. Il PCC fa proprie le previsioni del progetto di Valorizzazione dei Paesaggi Costieri recependo al proprio interno la passeggiata pedonale prevista che attraversa tutto il litorale di Mancaversa, la sistemazione di spazi pedonali, di spazi verdi e la realizzazione di n.1 parcheggio fuori dall'Area Demaniale.

4. Potranno essere realizzate o destinate a parcheggio aree diverse o in aggiunta a quelle individuate, purché si integrino con il sistema dei percorsi di connessione e con la mobilità eco-compatibile pianificata.

5. Il PCC prevede, in corrispondenza delle piccole insenature sabbiose e comunque nelle zone di litorale con maggiore afflusso di gente, l'installazione di accessi al mare, costituite da pedane di legno di dimensioni e pendenze adatte anche all'utilizzo da parte per disabili.

[Art. 35] Attività commerciali e/o di servizio alla balneazione fuori dal demanio marittimo

1. Seppure fuori dal demanio marittimo, ovvero dall'area normata dalle presenti norme, il PCC auspica la possibilità, in coerenza con i piani urbanistici vigenti, di trasformare, qualora il proprietario ne avvertisse l'esigenza, le abitazioni che hanno affaccio diretto sull'area demaniale in piccoli esercizi commerciali e/o comunque in attività a servizio della balneazione.

[Art. 36] Proposta di ridefinizione della dividente demaniale

1. Dalle analisi effettuate nella ricognizione e dai riscontri amministrativi sull'utilizzo dell'area demaniale costiera di Mancaversa, il piano rileva la necessità di una riproposizione della perimetrazione dell'area demaniale (TAV.07 - Proposta di riordino dello Stato Giuridico delle Aree Demaniali).



2. In alcune aree demaniali insistono manufatti, urbanizzazioni e fabbricati che ne hanno di fatto snaturato l'originaria funzione. Nella TAV.07 del PCC sono individuate le aree sulle quali insistono opere pubbliche e/o urbanizzazioni, che si ritengono ormai compromesse e non più destinabili all'uso pubblico demaniale. Per quelle tra tali aree che sono impegnate da opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, si prevede che il Comune richieda la presa in consegna finalizzata alla loro sdemanializzazione. Per le ulteriori aree su cui insistono opere private si prevede l'avvio su iniziativa privata delle procedure di sdemanializzazione.

3. Il tracciato della dividente demaniale è stato verificato su base cartografica catastale.

4. Ai sensi del D.L. 78 del 19.06.2015 convertito in Legge statale n. 125 del 2015 è stata attivata la procedura per la ridefinizione della dividente demaniale e delle aree interessate con l'Ufficio Demanio della Regione Puglia.



TITOLO 5. CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

[Art. 37] Definizione degli interventi edilizi

1. Tutti gli interventi edilizi funzionali alle attività turistico-ricreative e ai servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. Gli stessi devono essere realizzati secondo la definizione di "*facile rimozione*". Per opera di "*facile rimozione*" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso (art. 14 comma 14 L.R. 17/2015).

3. Gli interventi edilizi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali: servizi igienici, docce, chioschi, bar, ristoro, direzione, deposito attrezzature, sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico sanitario ed eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti balneari esistenti;
- b) ampliamento e ristrutturazione degli impianti balneari esistenti;
- c) nuove costruzioni.

Le opere dovranno essere realizzate facendo ricorso esclusivamente:

- a opere di ingegneria naturalistica, bio-architettonica nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
- a soluzioni non invasive;
- a materiali ecocompatibili;

4. Sono definiti interventi edilizi tutte quelle opere che riguardano la realizzazione delle seguenti strutture:

- manufatti;
- strutture ombreggianti;
- camminamenti;
- recinzioni e opere di contenimento;
- segnaletica, cartelli e manufatti pubblicitari;
- verde ornamentale.

5. Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi per la balneazione, quali:

- chiosco per bar e ristoro;
- cabine spogliatoi;
- box di servizio e deposito sedie, ombrelloni e arredi di spiaggia;
- servizi igienici;



- docce;
- primo soccorso.

6. Le strutture sono definite fisse e mobili. Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere definito di "*facile rimozione*", a fine stagione non sono rimosse. Sono strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

7. Le strutture mobili e precarie possono, a discrezione dell'operatore, essere mantenute per l'intera durata dell'anno, previa acquisizione dalle rispettive Autorità preposte di tutti i pareri relativi ai vincoli insistenti sulla zona interessata dall'intervento.

[Art. 38] Indirizzi per i manufatti nuovi ed esistenti

1. Per la realizzazione di nuove strutture e manufatti funzionali alle attività turistico-ricreative o l'adeguamento, ampliamento e ristrutturazione degli esistenti, devono essere seguite le prescrizioni previste nelle seguenti norme.

2. Le strutture dei manufatti devono essere di tipo intelaiato e realizzate con elementi modulari componibili sollevati dal suolo e assemblati con giunzioni a secco e integralmente recuperabili e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

3. La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

4. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della area in concessione. Per i manufatti realizzati sul litorale roccioso, le modalità di appoggio degli elementi strutturali dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni previste (riferimento *Allegato A*).

5. Le coperture dei volumi realizzati possono essere praticabili e utilizzate a solarium o spazi di sosta per ristori, con possibilità di installazione di solo ombrelloni per ombreggio e parapetti di protezione.

6. L'altezza massima dei volumi realizzati, in armonia alle norme igienico-sanitarie, non potrà superare i 3,50 mt per i manufatti con coperture non praticabili. Per i manufatti aventi copertura praticabile, l'altezza massima potrà raggiungere i 4,00 mt comprese le strutture di protezione (parapetti). L'altezza viene calcolata dal piano di calpestio della struttura.



7. Sulle coperture sono escluse in tutti i casi le installazioni di serbatoi di accumulo d'acqua e altri elementi di impianti tecnologici, ad esclusione di pannelli solari o fotovoltaici totalmente integrati nella struttura e quindi non visibili.
8. Per la realizzazione dei manufatti quali pedane, sistemi di ombreggiamento, superfici in elevazione è preferibile, l'uso del legno certificato con finitura naturale.
9. Per la realizzazione dell'involucro esterno dei manufatti è necessario limitare l'impiego di molteplici materiali, utilizzando legno e metallo ed escludendo materiali di altro genere sia per la struttura che per i rivestimenti.
10. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione quali calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole, etc. assemblati o realizzati in opera.
11. Non sono ammessi interventi volti a realizzare, su area demaniale marittima, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione etc., fatte salve le opere di pubblico interesse.
12. Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui, corrente elettrica, di generatore di energia elettrica debitamente posizionati in modo da non creare pregiudizio per la quiete pubblica.
13. I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario, ad esclusione di quelli già serviti da rete idrico-fognante pubblica.

[Art. 39] Chioschi bar e ristoro

1. All'interno delle aree oggetto di concessione è consentita la realizzazione di chioschi di servizio. Tali elementi saranno oggetto di autorizzazione previa redazione di apposito e dettagliato progetto che ne definisca la forma, le dimensioni e le caratteristiche costruttive, oltre che la destinazione d'uso, che rimane vincolante.
2. Le strutture previste per chioschi sono di due tipi:
 - a) *chioschi bar* finalizzati alla vendita di cibi e bevande confezionate;
 - b) *punti ristoro* finalizzati all'esercizio della ristorazione.
3. La tipologia costruttiva, le caratteristiche tecniche degli stessi, devono essere conformi a quanto prescritto al precedente art. 38.



4. Tali manufatti potranno essere realizzati, dal punto di vista strutturale, sia autonomamente cioè staccati dagli altri manufatti di servizio (cabine, box, servizi igienici, etc.) sia integrati con essi, rispettando comunque gli indici di superficie previsti all'art. 24 delle presenti norme.

5. L'accesso dovrà essere garantito da rampe di adeguata pendenza secondo le normative vigenti in materia per i diversamente abili, cercando di trovare soluzioni progettuali che le rendano perfettamente integrate con il manufatto stesso.

6. La disposizione funzionale nonché le dimensioni minime degli spazi interni dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme igienico sanitarie vigenti in materia.

[Art. 40] Cabine spogliatoi

1. La tipologia da adottare per gli spogliatoi dovrà avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco. Le cabine e i corpi accessori saranno posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

[Art. 41] Servizi igienici e docce

1. I servizi igienico sanitari devono essere installati uno ogni 50 ombrelloni, da non conteggiare nella percentuale di superficie coperta e pavimentata nel caso di servizi ad utilizzo pubblico gestiti dal concessionario.

2. I servizi igienico sanitari devono essere distinti per uomo, donna e diversamente abili, devono essere privi di ogni barriera architettonica, adeguatamente areati, comprendenti ciascuno almeno un wc, un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall'interno e apertura verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina.

3. La tipologia da adottare per i servizi igienico sanitari deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco. Le strutture sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

4. Devono essere inoltre previste docce all'aperto, una ogni cento ombrelloni, dotate di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda o calda, con possibilità di chiusura laterale con pannelli in legno dell'altezza massima di 2 mt.

5. Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione di vasche di raccolta posizionate in modo tale da garantire la totale mimetizzazione con il contesto.

**[Art. 42] Box di servizio**

1. Ogni struttura in concessione dovrà poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento e quella sancita da apposito provvedimento comunale. A tale scopo sono necessari box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiana, di infermeria, di deposito, etc.

[Art. 43] Camminamenti e pedane

1. Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali e anche ciclabili finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, e ad assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili del litorale.

2. I camminamenti, da realizzarsi in legno atossico e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati e avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico.

3. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica.

4. Per la realizzazione di impianti su scogliere o rocce i percorsi debbono essere adeguati a ragioni di facilità di accesso al mare e a criteri di sicurezza. Percorsi e pedane amovibili per l'accesso in acqua saranno realizzate in legno o in altro materiale ecocompatibile.

5. Le pedane saranno realizzate con pannelli in legno o in altro materiale ecocompatibile modulari smontabili e assemblabili in loco. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico. L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale del contesto.

6. La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.

[Art. 44] Strutture ombreggianti

1. Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, che definisce spazi coperti e ombreggiati. Essa dovrà essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in modo tale da non precludere la vista del mare.



2. La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.
3. Tali elementi potranno essere realizzati con struttura portante in legno con copertura in canne, stuoie di cannucciato, lamelle frangisole in legno inclinate, tende in idoneo tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro tale da minimizzare l'impatto visivo.
4. Può essere prevista la possibilità di inserire nella struttura orizzontale, pannelli fotovoltaici che dovranno essere perfettamente integrati tali da eliminare l'impatto visivo e secondo le modalità previste nelle schede tipologiche degli interventi allegate al PCC.
5. Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno. Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei pergolati e dei sistemi di ombreggio posizionati all'interno dello stesso stabilimento, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture.

[Art. 45] Recinzioni

1. È vietata la realizzazione di recinzioni. Qualsiasi barriera che limiti l'accesso al demanio dovrà essere rimossa.
2. Tutte le recinzioni ricadenti in area demaniale, che delimitino impropriamente spazi di pertinenza privati dovranno essere anch'esse rimosse, a meno che gli interessati non ottengano di propria iniziativa la sdemanializzazione delle aree.
3. È obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti dell'altezza massima di m. 1,50 collegati con ricorsi in corda.
4. È altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

[Art. 46] Segnaletica, cartelli e manufatti pubblicitari

1. Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare. Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesaggistica e ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica.



2. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

3. Per i cartelli tipo di informazione al cittadino ogni concessionario deve utilizzare la cartellonistica prevista dalla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Demanio Costiero e Portuale, come riportata nell'Allegato C del Presente Piano.

[Art. 47] Verde ornamentale

1. All'interno dell'area destinata a stabilimento balneare deve essere conservata la vegetazione costiera preesistente. La suddetta area, ancorché priva di vegetazione, costituisce territorio di habitat potenziali (costieri e psammofili) che se indisturbati tendono a ricostituirsi spontaneamente.

2. L'introduzione di verde ornamentale è, pertanto, possibile soltanto nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi" con sistemazioni di piante in contenitore (vaso e/o vasca). Nelle suddette sistemazioni a verde verranno impiegate specie adatte al microclima marittimo e resistenti alla siccità e alla salinità.

3. Nella fascia FP/3 si esclude qualunque intervento di verde ornamentale.

Per eventuali altri interventi, quali quelli le cui finalità sono prevalentemente rivolte al recupero, al ripristino e alla rinaturalizzazione degli habitat, è richiesta la redazione di un progetto specifico e la preventiva autorizzazione da parte dell'ente preposto al vincolo. Per l'utilizzo dell'essenza da mettere eventualmente a dimora consultare l'Allegato B delle presenti norme, "Lista di Taxa subgenerici".

[Art. 48] Accessibilità e superamento barriere architettoniche

1. Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e visiva.

Ogni concessionario, compatibilmente con l'accessibilità al contesto litorale di riferimento:

- adotterà soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche;
- doterà lo stabilimento balneare di un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap
- indicherà nei grafici di progetto, per i diversamenti abili, le criticità ambientali presenti nell'area e le soluzioni proposte per superarle.

2. Non potranno assentirsi le concessioni per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi.



3. A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

[Art. 49] Eco-compatibilità delle strutture balneari

1. Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

2. La eco-compatibilità delle strutture balneari si realizza sia attraverso le caratteristiche degli interventi edilizi che nella loro gestione.

3. Tutti gli interventi edilizi per garantire un elevato livello di eco-compatibilità dovranno essere realizzati attraverso l'utilizzo di:

- a) materiali eco-compatibili;
- b) strutture e sistemi di assemblaggio leggeri e di "facile rimozione";
- c) soluzioni progettuali non invasive e in armonia con il paesaggio e l'ambiente;
- d) opere di ingegneria naturalistica.

4. La gestione eco-compatibile delle strutture balneari può essere attuata tramite tre differenti, e contestuali, strumenti d'azione:

- il risparmio delle risorse idriche;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- le modalità gestionali.

5. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi idrici;
- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti a un uso più parsimonioso del bene acqua;
- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti.

6. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto abbattendo i consumi e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:



- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco – bar – ristoro;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, elettrodomestici di cat. AA, etc.

7. L'eco-compatibilità delle strutture balneari e lo sviluppo sostenibile del turismo si realizzano anche ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti a informare l'utente e a sensibilizzarlo in merito all'esigenza di salvaguardare l'ambiente. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto la raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, etc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi;

8. I gestori delle strutture balneari che dovranno adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali e organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti.

9. Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.



TITOLO 6. HABITAT COSTIERI E NORME DI SALVAGUARDIA

[Art. 50] Misure generali di salvaguardia per gli habitat costieri

1. Per quanto previsto dall'art. 5 commi 9 e 10 del D.P.R. 357/1997, e dalla L.R. 27 gennaio 2015, n. 3 "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario": negli habitat costieri di interesse comunitario della regione Puglia ricompresi nelle aree SIC/ZPS, nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro 300 metri dal mare non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportano la diminuzione, la frammentazione e/o l'alterazione, ancorché temporanea, della superficie o il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat stessi.

2. In tale area è vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea tipica degli habitat presenti e l'introduzione di specie alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali (ecotipi).

[Art. 51] Misure di salvaguardia per gli habitat costieri rocciosi

1. All'interno del perimetro delle aree SIC/ZPS, nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, oltre a quelle poste entro 300 metri dal mare occupate dagli habitat naturali "1230 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con *Limonium* endemico)" di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat" e Habitat integrativi della direttiva 92/43 (Macchie a *Pistacia lentiscus* e *Myrtus communis*, Macchie a Calicotome, Garighe a *Thymus capitatus*, Garighe a *Cistus sp. pl.*, Garighe ad *Euphorbia spinosa*), di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat", l'habitat "Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" che è rappresentato dalla pseudosteppa a *Cymbopogon hirtus*, oltre a quanto previsto dalle misure generali di salvaguardia, vigono le misure di cui ai commi successivi.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato trasformare il suolo attraverso la messa a coltura o con opere di copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione, riporto di materiali ed è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati, se non per attività direttamente connesse alla salvaguardia degli habitat stessi.

3. Nelle aree di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione del suolo, opere di impermeabilizzazione o riporto di materiali e l'accesso ai mezzi motorizzati. Fatta eccezione per le attività direttamente connesse alla salvaguardia degli habitat, sono vietate inoltre le seguenti trasformazioni:

- stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti costieri
- costruzione di piste provvisorie di cantiere
- costruzione di manufatti anche stagionali



- posteggio di barche, automobili o altri mezzi e materiali
- eliminazione della vegetazione spontanea tipica

4. Nel caso di presenza accertata di habitat all'interno o sul perimetro delle aree già in concessione o delle nuove aree da concedere, ai divieti di cui sopra si applica altresì un buffer minimo di 10 metri rispetto al perimetro dell'area interessata dagli stessi habitat.



TITOLO 7. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI

[Art. 52] Le nuove Concessioni

1. Tutti gli interventi ammessi dal PCC potranno essere realizzati previa acquisizione di titoli abilitativi, concessioni demaniali, secondo procedure di legge.
2. La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi alle presenti NTA.
3. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, a decorrere dalla data di approvazione del PCC, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato grafico (TAV.06 - Progetto), è disciplinato dagli articoli seguenti, ai sensi delle NTA del PRC, della L.R. 17/2015 e del Codice della Navigazione, perseguendo obiettivi di tutela e salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e del contenimento dei fenomeni di erosione costiera.
4. L'amministrazione si riserva la possibilità di attrezzare autonomamente aree concedibili, destinandole a SLS, e affidandone la sola gestione a soggetti idonei.

[Art. 53] Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo

1. La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) gestione di stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

[Art. 54] Procedure di selezione per finalità turistico-ricreative (SB e SLS)

1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.
2. La procedura per l'assegnazione delle aree concedibili destinate a SB e/o SLS, individuate nell'elaborato grafico (TAV.06 - Progetto), è avviata a seguito di bando pubblico ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. 17/2015 di seguito riportati:
 - *La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.*
 - *La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:*



- a) *le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;*
- b) *termini di presentazione della domanda e della documentazione;*
- c) *i requisiti minimi (moralì e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;*
- d) *le cause di esclusione;*
- e) *i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;*
- f) *la composizione della commissione giudicatrice.*

3. In sede di bando inoltre viene definita la localizzazione (a mezzo di rilievo celerimetrico) e la destinazione dell'area SB e/o SLS a base di gara, entro i perimetri definiti nell'elaborato grafico (TAV.06 - Progetto) del presente PCC.

4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.

5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.

[Art. 55] Criteri di valutazione e aggiudicazione

1. Ai fini dell'assegnazione di nuove concessioni per attività turistico - ricreative destinate a SB e SLS, nella definizione dei criteri da applicare nella valutazione dei progetti concorrenti i parametri di valutazione stabiliti nel bando sono i seguenti:

- a) parametri ambientali:
 - utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione;
 - utilizzo di materiali di minore impatto ambientale e paesaggistico nel rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione;
 - aspetti progettuali inerenti il risparmio energetico, il recupero idrico;
 - aspetti igienico sanitari (reti tecnologiche e modalità di scarico);
- b) parametri qualitativi:
 - modalità e tipologie costruttive di percorsi e camminamenti nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali diversamente abili, anziani e bambini);



- qualità dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizio medico sanitario, defibrillatori, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, noleggio, messa a disposizione di sedie tipo "JOB" o similari per l'accesso in acqua di persone diversamente abili, servizi per utenti con animali domestici al seguito, etc.);
 - modalità di trasporto tra territorio comunale e punti di accesso all'area;
 - presenza di sistemi di guida e orientamento specifici per persone cieche o ipovedenti;
 - accessibilità a tutti i servizi presenti (area ricreativa, ristorazione, servizi etc.);
 - presenza, nell'area ricreativa, di giochi utilizzabili anche da bambini con disabilità;
- c) parametri quantitativi:
- realizzazione, al di fuori del perimetro della concessione, di servizi igienici pubblici configurabili quali Aree Complementari (AC/3);
 - realizzazione di pedane per la libera fruizione da posizionare sia all'interno che all'esterno del perimetro della concessione;
 - realizzazione di passerelle di accesso e discese a mare destinate alla libera fruizione, da posizionare sia all'interno che all'esterno del perimetro della concessione;
 - realizzazione lungo la costa, di punti di sosta ombreggiati per anziani e minori;
 - realizzazione, al di fuori del perimetro della concessione, di torrette di avvistamento collocate nei punti di maggiore afflusso di utenti.
- d) parametri gestionali:
- gestione diretta della concessione demaniale;
 - metodi di pulizia nei tratti di litorale adiacenti;
 - creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale (numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare nella gestione delle attività turistico-ricreative).

[Art. 56] Obblighi del concessionario per attività turistico-ricreative

1. Il concessionario, titolare di concessione per attività turistico - ricreative (SB e SLS), o il gestore, devono garantire obbligatoriamente in area demaniale i seguenti servizi minimi:
- pulizia quotidiana dell'area demaniale in concessione e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia e delle aree ad essa limitrofe per una larghezza non inferiore a 20 ml di fronte mare su ciascun lato non oggetto di concessione;
 - servizio di primo soccorso, completo dei necessari presidi;
 - servizi igienici anche per diversamente abili, collegati alla rete fognaria comunale ovvero dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
 - raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti sulle spiagge.

**[Art. 57] Durata delle concessioni**

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative, hanno durata di anni sei. Anche a fronte di richieste di concessioni per finalità turistico-ricreative per periodi diversi devono essere rilasciate concessioni della durata di sei anni, fatta salva la facoltà di rinuncia.
2. Per le altre finalità diverse da quelle turistico-ricreative la durata della concessione può essere fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.
3. La durata delle concessioni non produttrici di reddito è stabilita in relazione al programma che l'associazione, il soggetto privato o l'ente propone ed è valutata in considerazione dell'impatto che l'attività che si intende svolgere produce sul territorio.

[Art. 58] Revoca e decadenza delle concessioni

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione.
2. La concessione è revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone concessorio pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza a parità di condizioni presentate in sede di gara fra più concorrenti per l'ottenimento di una medesima area in concessione.
3. La stessa può essere revocata in seguito a condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportino un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
4. Inoltre, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza:
 - l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici;
 - qualsiasi interessamento o compromissione degli habitat costieri;
 - la realizzazione di manufatti abusivi o la semplice apposizione di manufatti in area esterna alla FP/2;
 - la costruzione ed il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso alla costa;
 - l'utilizzo di materiale non idoneo a conformarsi alle prescrizioni inserite nel PCC.
5. La revoca non dà diritto a indennizzo per il concessionario, salvo l'ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo).



6. Nel caso di revoca parziale si procede a una corrispondente riduzione dell'importo del canone dovuto in via normale, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

7. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.



TITOLO 8. NORME FINALI E TRANSITORIE

[Art. 59] Adeguamento dei manufatti esistenti

1. All'interno delle aree già date in concessione, i concessionari devono adeguare i manufatti presenti al principio dell'amovibilità, previsto espressamente dalla normativa regionale per le strutture precarie, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 24 delle presenti norme.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 16 della L.R. 17/2015, entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, secondo quanto previsto sia dalle presenti norme sia dalle schede allegate in termini di materiali e dimensioni.

3. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione e tutti i manufatti esistenti saranno incamerati tra le pertinenze demaniali.

[Art. 60] Accessi pubblici

1. In tutti i casi in cui gli accessi privati, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, si volessero rendere di tipo pubblico, l'Amministrazione provvederà nelle dovute forme di legge.

[Art. 61] Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Subito dopo l'approvazione del presente piano tutti i concessionari devono provvedere a eliminare le barriere architettoniche all'interno delle stesse secondo le indicazioni del presente piano.